

**TRIBUNALE DI MANTOVA**  
**- Sezione Previdenza e Lavoro -**

**ILL. MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO**

***Ricorso ex art 414 cpc***

\*\*\*

Nell'interesse del Sig. **CARBONE GIACOMO** - nato 22.10.69 a Bellona (CE) e ivi res.te alla via Monticello 33/A cod fisc **CRBGCM69R22A755P** rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Tescione (cf: TSCGPP72R27B963M) e Gianluca Corriere (cf: CRRGLC78H06E791Z), ed el.te dom.to presso il loro studio in Caserta alla via Roma 8 come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 cpc,

**Per comunicazioni**

Tel e fax 0823/329751,  
pec avv.gianluca.corriere@pec.it  
giuseppe.tescione@avvocatismcv.it

**ricorrente**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588)**, in persona del Ministro p.t., elett,te dom.to per la carica in Roma Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma ed ex lege rapp.to e difeso in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Brescia, via Santa Caterina n. 6 PEC: ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it

**resistente**

**PREMESSO CHE**

**1)** il ricorrente ha conseguito la qualifica di “Operatore dei Servizi di ristorazione del settore cucina” presso il “Centro Studi Sannitico” di Durazzano (BN) nell'a.s.



2012/2013 come risulta dal certificato di qualifica rilasciato dal medesimo istituto nonché dal Registro Esami di qualifica Professionale redatto dalla Commissione – Cucina, dal Verbale dello scrutinio degli esami e dalla certificazione del piano di studi nonché un diploma di Tecnico Delle Industrie Meccaniche conseguito presso una istituzione scolastica statale (I.P.S.I.A. “A. RIGHI” di Santa Maria C.V.) **(all.to 9 e 10)**

**2)** Il 10.05.21 il ricorrente ha presentato domanda di inclusione nella Graduatoria permanente ATA 24 mesi per il profilo di Collaboratore Scolastico (C.S.) secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico di cui al D.D.G. dell’USR Lombardia 863 del 15.04.21 allegando alla domanda, ed ivi dichiarandone il possesso, sia il diploma di qualifica professionale che il diploma tecnico **(all.to 4)**

**3)** In data 26 giugno il ricorrente riceveva sulla sua mail ordinaria (e non nelle forme previste dall’art 9.5 del bando) una comunicazione di esclusione dalla procedura selettiva (*“VISTO il verbale della commissione che valuta i collaboratori scolastici, istituita con il decreto prot. n. 3017 del 21/05/2021; ACCERTATO che l’interessato, ai sensi dell’art. 2.3 del bando del concorso in parola non ha i requisiti di ammissione, in quanto non in possesso del titolo di studio di accesso prescritto; DISPONE per i motivi citati in premessa, in applicazione dell’art. 9 del bando di concorso di cui sopra, per l’accesso ai ruoli provinciali del personale ATA - profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO l’aspirante Carbone Giacomo è escluso dalla partecipazione al concorso stesso in quanto non risulta in possesso dei requisiti prescritti. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 del sopracitato bando di concorso, è ammesso ricorso in opposizione a questo Ufficio, entro dieci giorni dalla notifica del presente atto”*). **(all.to 5)**

**4)** In data 29.06.21 l’USP di Mantova pubblicava graduatoria permanente provvisoria relativa al concorso per soli titoli l’USP in cui il ricorrente non è presente;

**5)** Avverso la graduatoria provvisoria e la nota di esclusione il ricorrente interponeva reclamo ai sensi dell’art 12 del Bando censurandone la legittimità sotto molteplici profili impugnatori; **(all.to 6)**

**6)** L’Usp di Mantova con comunicazione Protocollo nr: 4187 - del 08/07/2021 - AOOUSPMN – rigettava l’opposizione con la seguente pedissequa motivazione: *«Nella necessità di questo Ufficio di accertare la dichiarazione resa dal Sig. Carbone*



Giacomo in occasione della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria permanente provinciale ATA, con propria nota prot.n.3500 del 16.06.2021 l'Ufficio scrivente ha chiesto formale riscontro all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e all'AT di Benevento in merito al riconoscimento della parità del "Centro Studi Sannitico" Durazzano (BN) nell'a.s. 2012/13 e al rilascio del diploma di qualifica di operatore dei servizi della ristorazione settore cucina da parte del suddetto istituto al Sig. Carbone Giacomo nell' a. s. 2012/13 con la votazione di 100/100. L'AT di Benevento con nota prot. n. 4208 del 16.06.2021 in riscontro alla succitata richiesta in riferimento al "Centro Studi Sannitico" Durazzano (BN) segnalava che "con decreto prot. AOODRCA 360 dell'11 gennaio 2016 è stato riconosciuto paritario l'istituto professionale – settore servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, articolazioni enogastronomia, servizi di sala e vendita con decorrenza dall'a.s. 2012/13, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015". In ogni caso, stante il fatto che l'istituto è stato riconosciuto paritario retroattivamente, con decorrenza dall'a.s. 2012/13 e sulla base degli atti disponibili presso questo Ufficio, l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post." A seguito di tale accertamento, il diploma di qualifica di operatore dei servizi della ristorazione settore cucina conseguito dal Sig. Carbone Giacomo nell' a. s. 2012/13 presso il "Centro Studi Sannitico" non può essere considerato titolo di accesso valido ai sensi dell'art 2.3 del bando di concorso DRLO 863 del 15 aprile 2021, e pertanto si ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento del ricorso in oggetto, che viene pertanto non accolto.» **(all.to 7)**

**7)** A fondamento del decreto di depennamento dalle graduatorie per i profili di Cuoco e Collaboratore Scolastico, l'amministrazione non deduce la non autenticità del diploma di qualifica professionale in oggetto o il non effettivo svolgimento dei relativi esami presso il "Centro Studi Sannitico", ma la validità di tale titolo ai fini dell'accesso alle graduatorie di Collaboratore scolastico e di Cuoco perché a suo dire rilasciato da un istituto scolastico "non paritario" e pertanto non autorizzato allo svolgimento degli esami di qualifica triennale statale giusta la nota dell'Ufficio scolastico provinciale di Benevento.



**8)** Al riguardo va rilevato che l'istituto "Centro Studi Sannitico" è stato riconosciuto paritario retroattivamente a far tempo dall'a.s. 2012/13 con decreto prot. AOODRCA 360 dell'11 gennaio 2016 rilasciato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 del 16.11.15 che - in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza di rigetto del Tar Campania ed in riforma della stessa - ha annullato ex tunc i decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012 di iniziale diniego della parità ed ordinato l'aggiornamento dei dati dell'anagrafe delle scuole paritarie, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni. In ragione di tale decreto, con sentenza 3676/19 pubblicata il 04/07/19, il Tar Napoli ha dichiarato, con sentenza passata in giudicato, cessata la materia del contendere nel giudizio (RGN. 04879/2015) promosso dalla scuola paritaria al fine di ottenere l'annullamento (oltre che dei verbali delle ispezioni del 20/05/2015 e 12/06/2015 e della relazione tecnica del dirigente tecnico) del decreto n. AOODRCA/6790 del 30/06/2015 col quale USR per la Campania reiterava, nei confronti di molteplici istituti scolastici compreso il Centro Studi Sannitici, il diniego di riconoscimento dello status di scuola paritaria a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, **(all.to 10)**

**9)** Con Decreto n prot AOOUSPMN.REGISTRO UFFICIALE.U .0004609.22-07 - 2021 con cui l'USP di Mantova ha approvato in via definitiva la graduatoria permanente **(all.to 8)**

**10)** l'illegittima esclusione compromette irrimediabilmente le possibilità del ricorrente di accedere al ruolo ed a supplenze lunghe

**11)** È evidente il pregiudizio riconnesso all'impossibilità di essere destinatario di altre supplenze le quali rappresentano l'unica attività lavorativa della parte e, dunque, la sua esclusiva fonte di reddito

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come *ut supra* generalizzato, rappresentato e difeso, intende proporre ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc per i seguenti

### **MOTIVI**

**I) Violazione art. 2.3 del DM 83/2008,– Violazione del principio del legittimo affidamento e del buon andamento della p.a. (artt. 3 e 97 Cost) – Ingiustizia**



**manifesta.**

L' Art. 554 TU n. 297/1994 disciplina l'accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale e prevede che "1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione. 2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando."

In applicazione dell'art. 554 del T.U. n. 297/1994, ogni anno il Ministero svolge la procedura concorsuale per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A. dell'area A e B. I relativi Bandi di concorso prevedono l'integrazione e l'aggiornamento della propria situazione per chi è già inserito in graduatoria, e i nuovi inserimenti da parte degli aspiranti che hanno conseguito i requisiti previsti dal bando.

Nel caso di specie, la procedura per la costituzione delle graduatorie per l' a.s. 2021/2022 è stata attivata dal Ministero con nota n. 10301 del 31/3/2021, indirizzata ai Direttori Generali Regionali i quali poi provvedono a predisporre i relativi Bandi di concorso.

La procedura in esame prevede la compilazione della relativa domanda, predisposta con specifici modelli, dal Ministero, da parte degli aspiranti interessati che siano in possesso dei requisiti per la partecipazione.

In particolare, l'O.M. n. 21 del 23.02.2009 concernente i concorsi di cui all' art. 554 D. Lgs. 297/94 prevede all' art. 8 che *"Le domande per l' aggiornamento del punteggio e per l' inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate all' Ufficio Scolastico Provinciale del capoluogo di ciascuna provincia , utilizzando gli appositi modelli allegati alla presente ordinanza (All.B/ 1 e B/ 2), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso all' albo dell' Ufficio Scolastico Provinciale del capoluogo di ciascuna provincia. 8.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i*



*titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza. 8.3 L' Ufficio Scolastico Provinciale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale."*

Venendo alla questione oggetto del giudizio giova preliminarmente sottolineare che alla base del provvedimento di esclusione del ricorrente dalle procedure di inclusione nelle graduatorie permanenti provinciali, secondo quanto si arguisce dalla laconica premessa del decreto di esclusione, vi sarebbe il mancato riconoscimento in favore del "Centro Studi Sannitico" della parità scolastica per L'a.s. 2012/13. Orbene tale circostanza appare smentita dai fatti.

Giova sin da subito avvertire al riguardo che su fattispecie identica si è pronunciato da ultimo il Consiglio di Stato che con due Ordinanze Cautelari (Ordd n 6767/20 e n 6768/20), in riforma degli arresti del TAR Venezia, ha annullato i decreti di depennamento e disposto il reinserimento in graduatoria degli aspiranti collaboratori scolastici, appellanti.

L'art. 2.3 del DM 83/2008 prevede che il *"riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola"*. Non è contestato che il ricorrente sia in possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto paritario. Pertanto al titolo di studio del ricorrente deve ascriversi il medesimo valore legale dei titoli di studio rilasciati da una scuola pubblica.

L'istituto "Centro Studi Sannitico" è stato riconosciuto paritario retroattivamente dall'a.s. 2012/13 con decreto prot. AOODRCA 360 dell'11 gennaio 2016 in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 del 16.11.15 che, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza di rigetto del Tar Campania ed in riforma della stessa, ha annullato i decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012 di diniego della parità. Con il decreto citato l'Ufficio Scolastico Regionale ha voluto sanare l'attività svolta fino a quel momento



dall'Istituto Centro Studi Sannitico e in particolare riconoscendo la validità anche ai diplomi di qualifica rilasciati.

L'amministrazione scolastica omette di considerare infatti, che la carenza dello status di scuola paritaria in capo al "Centro Studi Sannitico" nell'anno scolastico 2012/2013 posta alla base del provvedimento di decadenza è da attribuirsi sul piano eziologico esclusivamente ad provvedimento di diniego della stessa amministrazione scolastica, l'USR Campania, dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato. L'amministrazione, altrimenti detto, pone a fondamento dell'impugnato decreto di depennamento quella stessa carenza di status determinata da un suo precedente, illegittimo provvedimento di diniego, annullato dal Consiglio di Stato svariati anni prima. Vero è che il suddetto diniego, e la conseguente circostanza che il Centro Studi non fosse un istituto paritario nell'a.s. 2012/13 e pertanto abilitato allo svolgimento degli esami in sede, non avrebbero dovuto assumere rilevanza alcuna - e comunque non tale da assurgere a elemento concludente e dirimente - in sede di adozione del provvedimento. Consta, invece, che proprio tale circostanza, meramente fattuale, sia stata valorizzata in misura assorbente dal dirigente scolastico ai fini del gravato decreti. In senso opposto, e a parere di questa difesa ingiustificatamente, alcun effettivo rilievo il medesimo dirigente mostra di attribuire, nella sua valutazione, al contenuto dispositivo del provvedimento abilitativo adottato all'esito del giudizio di annullamento del diniego né tampoco alla circostanza che il medesimo diniego, essendo stato annullato con efficacia retroattiva, fosse da ritenersi invalido ed inefficace sin dall'origine e quindi irrilevante dal punto di vista giuridico (vale a dire, ***tamquam non esset***). Più verosimilmente la carenza dello status di scuola paritaria, in quanto originata da un provvedimento poi caducato, avrebbe dovuto essere apprezzata in termini di mera circostanza di fatto, inidonea come tale a rilevare sul piano giuridico quale premessa su cui incardinare la statuizione oggetto di gravame.

Tale errore appare, a tutta evidenza, riconducibile, nella sua genesi, a una lettura monca, parzialmente sbilanciata e sicuramente non complessiva delle risultanze documentali. Più nel dettaglio il provvedimento di depennamento risulta eccessivamente svalutativo di talune evidenze favorevoli al ricorrente e censurabile nella misura in cui enfatizza il dato del difetto dello status di parità scolastica in capo all'istituto scolastico al momento del rilascio del titolo di qualifica, circostanza



quest'ultima che, per il combinato effetto della sentenza di annullamento e del decreto di riconoscimento, degrada, come evidenziato, a mero fatto. Nella valutazione del dirigente, l'apprezzamento dell'assenza del requisito della parità è del tutto avulso dalla considerazione della portata retroattivamente caducatoria della pronuncia di annullamento del diniego e, soprattutto, dalla giusta considerazione della natura ampliativo-espansiva del provvedimento di riconoscimento *ex tunc* dello status di scuola paritaria. Neppure traspare dalla motivazione, alcuna considerazione circa la meritevolezza di tutela degli affidamenti legittimi ingenerati in capo al ricorrente dal provvedimento abilitativo tanto più ragionevolmente coltivati in considerazione della sua espressa decorrenza retroattiva. Più precisamente, nell'impostazione motivazionale privilegiata dalla pronuncia oggetto di gravame è del tutto omessa qualsivoglia apprezzamento delle esigenze di tutela dell'affidamento, fatalmente frustrato da un "ripensamento" così tardivo della stessa amministrazione che di fatto pone nel nulla il provvedimento di riconoscimento dell'USR Campania del 2016 in violazione dello stesso giudicato formatosi sulla sentenza di accertamento della cessata materia del contendere (sent Cons St n 3676/19 pubblicata il 04/07/19). Risulta in uno alla segnalata vulnerazione dell'aspettativa dell'istante, radicalmente obliterata altresì la necessità che venga sempre assicurata la effettività della tutela giurisdizionale. E' indubbio, infatti che l'effettività di tutela verrebbe irrimediabilmente frustrata qualora si ritenesse che l'efficacia caducatoria della sentenza di annullamento non investa anche gli effetti dannosi, *medio tempore* prodottisi, dell'atto illegittimo caducato. Il dirigente non sembra aver tenuto in debito conto la circostanza che il provvedimento adottato dall'USR Campania nel 2016 oltre ad accordare la parità scolastica con efficacia retroattiva sin dall'a.s. 2012/13, ha **disciplinato anche la situazione degli alunni medio tempore diplomatisi presso l'istituto**. In relazione a quest'ultimo aspetto, del tutto trascurato dal dirigente, il suddetto provvedimento disponeva l'aggiornamento degli esiti degli esami e dell'anagrafe degli alunni (art 3 *"È fatto obbligo alla gestione inserire ed aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell'anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni e ogni altra rilevazione di dati che l'Amministrazione decida di attivare"*.)





L'amministrazione scolastica riconoscendo retroattivamente la parità scolastica ha, quindi, posto rimedio, con una sostanziale *restitutio in integrum*, alle conseguenze di una illegittimità in cui essa stessa era incorsa. Se l'amministrazione avesse agito legittimamente sin dal primo momento, in sede di riscontro della istanza ampliativa di riconoscimento presentata dall'istituto di Durazzano, il ricorrente non avrebbe subito il lamentato depennamento né la risoluzione *ante tempus* del contratto di lavoro né la forzata rinuncia dei successivi incarichi, risultando *ab origine* in possesso di un titolo avente indiscutibile valore legale.

Concludendo sul punto, non può sottacersi l'illogicità, oltre che la manifesta ingiustizia, del decreto di depennamento nella misura in cui prospettano conseguenze ulteriormente pregiudizievoli a carico di coloro, e segnatamente dell'istante, che abbiano conseguito il titolo presso il Centro Studi Sannitico, disconoscendone il valore legale e disponendo la loro estromissione dalla graduatoria.

Invero il ricorrente allegando alla domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto il titolo di qualifica conseguito presso l'istituto paritario in esame ha agito con la ragionevole e legittima consapevolezza, fondata su un decreto emesso dalla stessa amministrazione scolastica, oggi resistente, e su plurime sentenze della Giustizia Amministrativa, di vantare un titolo rilasciato da un istituto scolastico riconosciuto paritario sin dal 2012. Tale ultima circostanza esclude in radice la configurabilità delle fattispecie cui il **DM 640/17 all'art 8 co 4** ricollega la sanzione massima della estromissione ossia il *mendacio* e la *falsità documentale* poste a fondamento del provvedimento impugnato ("Le autodichiarazioni *mendaci* o la produzione di certificazioni *false* o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ) ostandovi l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo. Non sembra, infatti, potersi revocare in dubbio la circostanza che la dichiarazione, per potersi definire non corrispondente a verità, quale manifestazione di un deliberato travisamento della verità, deve essere dolosamente mendace, non certamente solo erronea o resa in buona fede sulla base di una interpretazione non dolosamente errata della



normativa. Va ricordato che il consolidato insegnamento della Corte di legittimità (Cass. Pen., sez. V, 10 dicembre 1999, n. 1963; Cass. Pen., sez. II, 23 febbraio 1990, n. 2593) esclude il dolo del delitto di falso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo.

L'accertamento della falsità di un documento presuppone una preventiva delibazione dell'autorità giudiziaria, la quale sola, infatti, può statuire sul punto. Nella fattispecie in esame non vi è stato alcun accertamento da parte dell'autorità Giudiziaria.

A ciò si aggiunga che nell'ipotesi in cui la PA ravvisa un comportamento del dipendente riconducibile ad un reato di falso dovrebbe procedere con la sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti di quello penale a norma dell'art.55 ter, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs n.165 del 2001. Di conseguenza il dipendente dovrebbe continuare a lavorare

Conclusivamente deve ritenersi che la buona fede e il legittimo affidamento nella validità del titolo, suscitato dall'inequivoco tenore del decreto di parità e dagli arresti pretori di annullamento (Cons St sentenza n. 5211/2015) e di cessata materia del contendere (Tar Napoli sentenza 3676/19), vietino - anche nella denegata ipotesi di ritenuta invalidità del titolo - che possa fondatamente ravvisarsi in capo al ricorrente, con il rigore accertativo ed interpretativo imposto dalla natura sanzionatoria e massimamente afflittiva del provvedimento di depennamento e dal carattere tassativo delle cause di decadenza, l'elemento soggettivo del dolo (o della colpa) richiesto dalla fattispecie di cui all'art 8.4 DM 640/17. La configurabilità della fattispecie sostanziale presupposta dalla sanzione espulsiva prevista dal DM 640/17 è esclusa in concreto per difetto dell'elemento soggettivo della condotta sanzionata.

Insomma la conclusione cui è pervenuta l'amministrazione con l'impugnato decreto è contraddetta dalla evidenza dei fatti, illogica e immotivatamente lesiva degli affidamenti ragionevolmente e legittimamente suscitati da un provvedimento della stessa amministrazione resistente e tardivamente disconosciuto in modo indiretto. La intrinseca contraddittorietà dei diretti risvolti applicativi del decreto di decadenza ne minano alla radice l'impianto argomentativo risultando, nel merito,



per le ragioni in parte già esposte, non convincente, al di là della sua stringata formulazione motivazionale.

Proprio in relazione a tale ultima osservazione va evidenziato che nella ermetica valutazione del dirigente, la retroattività del riconoscimento della parità, in uno alla retroattività degli effetti caducatori della sentenza di annullamento del precedente diniego, non autorizzano, per oscuri motivi, a ritenere i titoli di studio conseguiti dagli studenti alla stregua di titoli validamente rilasciati da una scuola paritaria e come tali aventi valore legale. Così opinando, però, si giungerebbe al risultato paradossale ed insieme contraddittorio di dover considerare l'istituto scolastico in questione come paritario a taluni effetti e non paritario ad altri, in spregio al dettato di cui al co 2 dell'art unico L 62/00 (*"Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6."*) da cui si evince che la natura paritaria di un istituto scolastico è fatta consistere dal legislatore proprio nella esclusiva idoneità dello stesso a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Ne segue che i due aspetti - parità scolastica e valore legale dei titoli - non possono essere scissi come erroneamente supposto dall'amministrazione che, pur riconoscendo e dando atto della incontrovertita retroattività del decreto di riconoscimento della parità scolastica, (*"stante il fatto di essere stato riconosciuto paritario retroattivamente, con decorrenza dall'a.s. 2012/2013"*) nondimeno esclude, senza darne argomentata e convinta (e quindi convincente) spiegazione, la idoneità dello stesso a conferire, con la stessa decorrenza temporale, valore legale ai titoli rilasciati (*l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post;*)

È bensì noto che, in generale, gli effetti del provvedimento amministrativo si producono per il futuro, salve alcune ipotesi di retroattività del provvedimento amministrativo, che sono da considerarsi eccezionali, a tale regola generale fa eccezione, tuttavia, la retroattività del provvedimento amministrativo disposta,



come avvenuto nella specie, per espressa volontà della pubblica amministrazione. Tale potere, incontra un limite nella tutela dell'affidamento ingenerato e nel principio di buona fede che deve informare anche i rapporti tra pubblica amministrazione e soggetto inciso dai pubblici poteri. Esigenze di tutela, quelle sopra menzionate, che nel caso di specie, venendo in rilievo un provvedimento espansivo – ampliativo (riconoscimento della parità scolastica) e non ablativo - restrittivo, verrebbero frustrate illegittimamente nell'ipotesi opposta ossia proprio ove, in linea con la pronuncia gravata, si sostenesse l'irretroattività del decreto di riconoscimento della parità e si ritenesse, per converso, retroattiva la nota interna dell'Ufficio scolastico provinciale di Benevento che di fatto ha eliso, senza specificarne peraltro i motivi, a distanza di molti anni, gli effetti del decreto di parità dell'USR Campania adottata nell'anno 2016.

Questa prospettazione risulta corroborata dalla consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui la regola di irretroattività del provvedimento amministrativo opera con carattere di assoluta inderogabilità per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato, ma non per quelli di essa ampliativi (C. Stato, sez. VI, 11-11-2008, n. 5623).

Nel caso che ci occupa è evidente che la vulnerazione della sfera soggettiva dei terzi, tra cui si annovera anche il ricorrente in qualità di diplomato presso l'Istituto paritario in esame, discenderebbe proprio dall'applicazione della regola della irretroattività al provvedimento dell'USR Campania in spregio al suo chiaro tenore dispositivo.

\*\*\*

**II) Violazione e falsa applicazione art. 3, 7, 10, 10 bis l. 241/90 – Violazione e falsa applicazione del DM 640 del 30 agosto 2017 art 8.4; L'art 8.2 lett d) DM 640/17 - Elusione e/o violazione del giudicato e difetto di attribuzione**

L'amministrazione è pervenuta alla decisione oggetto di impugnazione senza aver prima coinvolto l'istituto paritario nel procedimento finalizzato alla mancata qualifica di istituto parificato in assenza di adeguata e specifica istruttoria.

Il gravato provvedimento è inficiato da un evidente eccesso di potere altresì per contraddittorietà ed illogicità manifesta rispetto al decreto dell'USR Campania n. 360 del 11/01/2016 che ha riconosciuto la parità scolastica in favore del "Centro Studi Sannitici" a far data dall'anno scolastico 2012/2013.



Contrariamente a quanto statuito dall'amministrazione resistente a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 2015 si è ritenuto che il medesimo istituto non fosse abilitato allo svolgimento di esami di qualifica triennale per il medesimo anno scolastico 2012/2013.

Evidente, dunque, anche la violazione ed elusione del giudicato di cui alla citata sentenza n. 5211 del 2015, che ha disposto il riconoscimento a far data dall'anno scolastico 2012-2013 nonché del giudicato di cui alla sentenza Tar Napoli 3676/19 pubblicata il 04/07/19 che ha dichiarato cessata la materia del contendere avendo l'Ufficio Scolastico Regionale, con provvedimento n. 360 del 11/01/2016 riconosciuto la parità scolastica a far data dall'anno scolastico 2012/2013. (Si legge in quest'ultima pronuncia: *«In corso di causa, a seguito di pronunce giudiziali intervenute su altro contenzioso tra le medesime parti sempre in tema di riconoscimento della parità scolastica (cfr. TAR Napoli, sez. IV, n.3861/2014; Cons. Stato n.5211/2015), l'Ufficio Scolastico Regionale, con provvedimento n.360 del 11/01/2016, ha riconosciuto la parità scolastica all'istituto ricorrente con decorrenza a far data dall'anno scolastico 2012/2013. La portata dispositiva del provvedimento testé menzionato, involgendo anche gli anni successivi all'anno scolastico 2012/2013, ha, perciò, determinato il conseguimento, in via stragiudiziale, dell'utilità sostanziale perseguita dal ricorrente con il presente gravame (conseguimento dello status di scuola paritaria) e conseguentemente, sul piano processuale, la cessazione della materia del contendere. È noto, infatti, che il discrimen tra sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e cessazione della materia del contendere è individuato dai giudici amministrativi nel carattere non soddisfattivo o soddisfattivo dei provvedimenti successivamente adottati dall'Amministrazione in relazione alla fattispecie in esame (cfr. TAR Napoli, sez. VII, 7 settembre 2015, n.4368. “nel processo amministrativo le due figure della sopravvenuta carenza di interesse, prevista dall'art. 35 comma 1, lett. c), c.p.a., e della cessazione della materia del contendere, pur determinando entrambe l'improcedibilità del ricorso, si differenziano nettamente per la diversa soddisfazione dell'interesse leso, atteso che la sopravvenuta carenza di interesse opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell'assetto del rapporto tra P.A. e l'amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina*



*quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente soddisfacente dell'interesse azionato; inoltre, proprio perché la valutazione dell'interesse alla prosecuzione dell'azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte”).*

Il certificato di qualifica rilasciato, per effetto del riconoscimento ottenuto a seguito della citata sentenza del Consiglio di Stati n. 5211 del 2015, dalla Scuola Paritaria, firmato dall'amministratore unico attestante il conseguimento del diploma - così come i verbali di scrutinio e il registro degli esami - è atto pubblico avverso il quale non risulta proposta querela di falso.

E', dunque, evidente che l'attività istruttoria circa il riconoscimento del requisito di scuola paritaria avrebbe dovuto essere compiuta presso l'Istituto ricorrente e non altrove. L'amministrazione avrebbe dovuto, difatti, chiedere il possesso del titolo relativo alla parità scolastica all'Istituto ricorrente, così da consentirgli anche di partecipare al procedimento: è evidente che gli effetti negativi del mancato riconoscimento della parità da parte dell'USP Benevento e dell'Istituto Scolastico di Bassano Romano non possono che ricadere, innanzitutto, sull'istituto Sannitico ricorrente.

L'acclarato riconoscimento del titolo, per effetto della sentenza passata in giudicato del Consiglio di Stato e del conseguente decreto di riconoscimento dell'USR della Campania dell'11.1.2016, ha, altresì, come ulteriore necessaria conseguenza che il dirigente scolastico dell'istituto sannitico, pubblico ufficiale, ha correttamente, e senza incorrere in alcuna condotta illecita, rilasciato i titoli per l'anno scolastico 2012/2013

Appare evidente, dalla decadenza impugnata, che l'Amministrazione non abbia effettuato alcuna istruttoria né abbia fornito prove in ordine alla contestazione del diploma rilasciato per gli anni 2012/2013: si fa, difatti, generico riferimento a non meglio precisate comunicazioni dell'UAT di Benevento.

Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento gravato, l'espressa previsione della retroattività degli effetti del decreto di parità, ribadita anche nelle pronunce succitate del Consiglio di Stato e del TAR Campania, vale a sanare retroattivamente tutti i titoli frattanto rilasciati dall'istituto paritario. Retroattività affermata anche dal Consiglio di Stato nelle due ordinanze n. 6767 del 2020 e n.



6768 del 2020, entrambe del 23.11.2020, che, in riforma delle ordinanze del Tar Veneto, hanno, citando letteralmente, ulteriormente statuito che l'istituto scolastico sannitico "è stato riconosciuto paritario con effetto retroattivo".

Il riconoscimento ex tunc della parità scolastica ottenuta con provvedimento 360/16 dell'USR Campania ed il connesso annullamento giudiziale dei precedenti decreti di diniego (n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012) ad opera della citata pronuncia del Consiglio di Stato rendono del tutto illegittimo il contenuto del gravato provvedimento che, del tutto immotivatamente, ritiene che i titoli rilasciati dall'istituto paritario non siano equiparabili a quelli rilasciati dalla scuola statale. Dette conclusioni denotano una illogicità manifesta ed una evidente carenza d'istruttoria che inficia insanabilmente il provvedimento impugnato ed evidenziano che non è stato effettuato alcun controllo presso la scuola paritaria che essendo stata esclusa dal procedimento non ha potuto chiarire la validità dei propri titoli già a far data dal 2012/2013.

Non vi è traccia di alcuna comunicazione all'istituto paritario circa presunte irregolarità o incompletezza dei titoli frattanto rilasciati.

Erra difatti l'amministrazione nel ritenere che il "Centro Studi Sannitico" non fosse un Istituto Paritario nell'anno scolastico 2012/2013. Difatti, con decreto n. 360 dell'11 gennaio 2016, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, a seguito di un contenzioso, ha riconosciuto il "Centro Studi Sannitico" come scuola paritaria con decorrenza dall'anno scolastico 2012/2013;

Tale riconoscimento è valido anche in riferimento agli atti giuridici adottati antecedentemente al sopra menzionato decreto n. 360 dell'11 gennaio 2016 trattandosi di riconoscimento retroattivo a seguito di pronuncia giurisdizionale.

La sentenza adottata dal Consiglio di Stato produce effetti facendoli retroagire nel tempo (*tempus regit actum*). Gli effetti, cioè, si producono ancor prima della data di perfezionamento dell'intera fattispecie giuridica, da cui essi derivano.

In seguito al riconoscimento della parità scolastica (TAR Napoli, sez. IV 3861/2014; Cons. Stato n. 5211/2015) come sopra evidenziato l'USR della Campania con prov. 360/2016, ha riconosciuto la parità scolastica dell'istituto ricorrente. Orbene, la portata dispositiva del provvedimento involge gli anni dal 2012/2013 e pertanto tutti i diplomi rilasciati da suddetta data sono da considerarsi conseguiti presso una scuola paritaria riconosciuta a tutti gli effetti di legge. Intervenuta una



decisione di annullamento in seguito a ricorso giurisdizionale o straordinario, l'atto va rinnovato 'ora per allora', avendo l'Istituto Sannitico diritto ad essere reintegrato nella stessa posizione che gli spettava al momento in cui è stato adottato l'atto invalido. E', difatti, evidente che il rimedio impugnatorio del ricorso dinanzi al Giudice amministrativo produce effetti demolitori del gravato provvedimento, effetti che retroagiscono al momento della domanda, nel caso specifico di riconoscimento, dunque a far data dall'anno scolastico 2012/2013, cioè, a far data dalla domanda di riconoscimento: com'è noto l'annullamento del G.A ha come effetto quello di considerare l'atto illegittimo annullato come se non fosse mai esistito.

Ma anche, e soprattutto, che la stessa Amministrazione datore di lavoro ha poi, inequivocabilmente, operato il riconoscimento della parità con pieno effetto ex tunc, a partire dalla richiesta, senza alcuna limitazione o condizione.

L'istituzione scolastica privata, ottenuta la parità, si pone pertanto, a partire dal riconoscimento, sullo stesso piano della scuola pubblica.

Le scuole paritarie, infatti, si qualificano proprio per essere "pari", cioè equipollenti a quelle statali, "a tutti gli effetti", in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 l. 62 del 2000 ("Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6").

Tra le facoltà vi è quella dello svolgimento di esami e di conferimento dei diplomi triennali di qualifiche professionali, per i quali non è previsto, allo stato, alcun intervento autorizzativo da parte dell'autorità scolastica pubblica

\*\*\*

### **III. violazione del principio di regolarizzazione e del dovere di soccorso di cui all' art. 6, comma 1, lett. b), della l. 7 agosto 1990, n. 241; violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione dell' art 8.3, 8.4 bando**

Quanto alla ritenuta invalidità del titolo di qualifica si osserva, in aggiunta alle deduzioni svolte, che è incontroverso che il ricorrente abbia allegato nella domanda di aggiornamento, oltre al suddetto titolo di qualifica, anche un titolo di diploma di





tecnico - industriale. Titolo quest'ultimo senz'altro valido ai fini dell'accesso anche al profilo di collaboratore scolastico ai sensi della Tab B all.ta al CCN scuola 2007 e dal DM 640/17 art 2.5 (pag 7) che richiede giustappunto quale titolo di accesso alla qualifica un *“diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.”* Il ricorrente non ha omesso di possedere altro titolo, anzi lo ha allegato alla domanda, ma l'amministrazione non l'ha considerato in sostituzione a quello ritenuto non valido, senza darne preventiva comunicazione al ricorrente prima del conclusivo decreto di rettifica come imposto dalle regole che presiedono all'istruttoria procedimentale e dai gli obblighi del responsabile del procedimento di cui agli artt 6 e ss L. 241/90 nonché dall' art 8.3 e ss del Bando.

Trattandosi di procedura selettiva, l'amministrazione avrebbe dovuto fare applicazione dei principi di proporzionalità e del soccorso istruttorio sovente evocati dalla giurisprudenza chiamata a pronunciarsi su casi analoghi o di più eclatante gravità come l'omessa dichiarazione del titolo il cui avvenuto conseguimento è comunque noto alla amministrazione procedente *“Il candidato in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione e la relativa possibilità di correggere o integrare parti errate o mancanti della domanda, informatica o cartacea che sia, non danneggia le regole procedurali della parità delle armi con gli altri concorrenti.”*

**T.A.R. Brescia**, (Lombardia) sez. I, 18/02/2020, n.137, o di omessa indicazione del voto di laurea (Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975)

Non vi possono essere dubbi circa l'applicabilità anche nella materia de qua del principio del soccorso istruttorio: *“Nei concorsi pubblici il soccorso istruttorio (o integrazione documentale) è obbligatorio quando è funzionale a integrare o regolarizzare la documentazione presentata, purché ciò non arrechi effetti vantaggiosi a danno degli altri candidati, come nel caso di presentazione di titoli o requisiti omessi”* Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 7975/2019, ha aggiunto un altro tassello nella materia del soccorso istruttorio nei procedimenti amministrativi, quindi al di fuori dal settore degli appalti pubblici. Con particolare riferimento al settore dei concorsi pubblici, i giudici di Palazzo Spada, chiariscono che si applica l'art. 6 della legge



241/90, il quale ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo invero riconosciuto che l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere. Su tale questione è intervenuta anche l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 9.

E infatti l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta al fine pubblico della selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.

Alla luce di questi parametri generali, si ritiene che il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. Ma il ricorrente, si ripete, ha allegato l'ulteriore titolo L'amministrazione, prima di applicare la misura estrema, tassativa e residuale dell'esclusione, avrebbe dovuto - come imposto dagli artt 6 comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990; 71, co. 3, del DPR 445/2000; dai principi di correttezza e buona fede, del *favor participationis* e dall'art 97 della Costituzione - verificare la possibilità di considerare, quale titolo di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico (CS), alternativo al diploma di qualifica ritenuto (erroneamente, si insiste) non valido, il suddetto diploma di tecnico industriale dichiarato dal ricorrente nella stessa domanda di inserimento.

Nel caso di specie non si trattava neppure di procedere ad una pur consentita regolarizzazione della domanda come accade nei casi di erronea indicazione di un



requisito né tanto meno di integrare la domanda stessa degli elementi sostanziali omessi in sede di compilazione. Piuttosto si trattava di considerare ai fini dell'inclusione nella graduatoria del profilo professionale di CS, l'ulteriore titolo dichiarato dalla ricorrente.

Ed infatti, a prescindere dalla validità o meno del titolo di studio che il ricorrente ha dichiarato, vi è prova in atti che costui abbia dichiarato altresì di essere in possesso di un diploma di tecnico industriale. Titolo la cui legittimità non è stata posta in discussione e che consentiva l'inserimento nelle graduatorie di istituto, terza fascia, profilo C.S., alla stregua di quanto disposto degli artt. 1.1 e 2.5 del D.M. 640/2017 e la cui valorizzazione non arreca nocumento alla par condicio competitorum poiché il ricorrente si limita a rivendicare un'utilità (diritto ad essere inserito nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA, profilo CS) sulla scorta degli stessi titoli originariamente depositati.

Evenienza questa che esclude qualsiasi lesione della par condicio poiché consente al ricorrente di confrontarsi con gli altri candidati sulla scorta di titoli (non aggiornati o integrati ma) vantati sin dall'inizio (Trib Modena sent del 30.06.21 nella causa rg 683/19)

Altri dirigenti scolastici in casi identici hanno infatti valutato un titolo ulteriore in luogo di quello ritenuto non valido, purchè dichiarato nella domanda e allegato.

Si allega il decreto del dirigente scolastico dell'I.C. di Borgo Romagna del 12.02.20 n prot 537 e il Decreto Prot. 0003101 del 11/06/2020 con cui il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore di Feltri, vista la nota prot. 5027 del 29/06/2012 dell'USR della Campania con oggetto "Diniego al riconoscimento della Parità scolastica A.S. 2012-2013" con allegato "Elenco scuole non ammesse tra le quali rientra il CENTRO STUDI SANNITICO, ma constatato che il ricorrente era comunque in possesso di altro valido titolo di accesso (diploma di maturità scientifica) al solo profilo di Collaboratore Scolastico, pure indicato nella domanda, dichiarava il ricorrente decaduto dal solo profilo di Cuoco e rettificava il punteggio per il profilo di Collaboratore Scolastico.

La domanda è infatti unica per tutti i profili del Personale ATA ed unico è il soggetto tenuto a processare le diverse domande di inclusione (la commissione)

L'art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) prevede:



"Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: [...]

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica [...]"

A sua volta, il successivo art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) dispone: "L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 [...]"

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".

Entrambe le disposizioni esigono solamente la sola sottoscrizione dell'atto, ai fini della sua validità non richiedono particolari accorgimenti formali perché un titolo, dichiarato nella domanda debitamente sottoscritta, debba essere ripetutamente specificato per ognuno dei profili professionali per essere valutato come titolo di accesso.

Del resto il Decreto di aggiornamento precisava all'art 2 solo che “- Per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda utilizzando gli appositi modelli che saranno pubblicati unitamente al presente decreto, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6.”

Nel caso di specie non è contestato che la domanda contenesse l'effettiva e puntuale indicazione del titolo di ragioneria che poi concretamente non è stato considerato utile dal dirigente; che lo stesso fosse stato sottoscritto; che vi fosse stata allegata una copia fotostatica di valido documento di identità.

La dichiarazione resa - al di là del nomen e della forma utilizzata - era insomma completa dei requisiti di validità (ed efficacia) richiesti dalla normativa e l'amministrazione era tenuta a considerarli e a valutarli. Non poteva dunque



l'amministrazione ai fini dell'accertamento della ricorrenza di una delle tassative cause di decadenza dalla graduatoria pretermettere il rilievo del titolo in questione comunque allegato dall'interessata. Ritenere sussistente in capo all'aspirante un obbligo di pedissequa reiterazione nella domanda del medesimo titolo è contrario del resto ai principi in base ai quali l'informatizzazione della P.A. deve semplificare ed agevolare, anziché aggravare, l'accesso alle funzioni ed ai servizi pubblici, soprattutto in materie attinenti a diritti fondamentali, anzi nella specie "il diritto fondante il nostro ordinamento, quale è quello al lavoro";

Ai sensi dei citati articoli 71 e 72, DPR 445/00 le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Nel dettaglio l'art 71 cit stabilisce "1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R) 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R) 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi"

Il dirigente scolastico, nella qualità di "funzionario competente a ricevere la documentazione", avrebbe, inoltre, non solo dovuto dare notizia all'interessato della



dichiarazione di un titolo ritenuto non valido, peraltro solo tardivamente rilevato e addirittura dopo la convalida, con ciò che ne segue sul piano della lesione dell'affidamento e della perdita di alternative occasioni contrattuali, ma avrebbe dovuto considerare la dichiarazione di un titolo alternativo o consentire la regolarizzazione od il completamento ciò che non è avvenuto come emerge dalla evidenza documentale.

In conclusione si insiste per l'accoglimento del ricorso con conseguente reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di istituto profilo CS col punteggio precedentemente vantato o col diverso punteggio derivante dalla valutazione del titolo di ragioneria allegato alla medesima domanda di inserimento e valido come titolo di accesso per il profilo di CS o col diverso punteggio che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia o in subordine, qualora ritenesse non ancora matura la causa per la decisione, considerata l'imminente pubblicazione di una nuova procedura di aggiornamento delle graduatorie alle quale il ricorrente non potrebbe dichiarare il punteggio maturato. In ogni caso si insiste per il ripristino del punteggio dei profili di "AM" e "AT"

**ooOoo**

Tanto premesso, il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe,

\*\*\*

### **C H I E D E**

che l'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di comparizione e di discussione della causa fra le parti, Voglia così provvedere:

1. Ove l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova



2. Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati in uno a tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, compresi pareri, atti istruttori, proposte ed atti di controllo che possano avere determinato la esclusione dalla procedura di inclusione nelle graduatorie permanenti provinciali ATA 24 mesi – profilo CS e per l'effetto ordinare l'inserimento in detta graduatoria col punteggio spettantegli;
3. Vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce << Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. >>

Si allegano: bando di concorso; domanda di partecipazione; decreto di esclusione; reclamo; rigetto reclamo; graduatorie definitive ATA; registro esami di qualifica; diploma; Sent. CDS 5211/15; decreto di parità; Ordinanza CDS 168/16; Sent. TAR Campania 3676/19; Ordinanza CDS; Diploma di qualifica professionale; Contratto di lavoro; Istanza di accesso agli atti.

*Ai fini del pagamento del Contributo Unificato la ricorrente dichiara, ex art. 152 disp. att. c.p.c., che la presente causa, il cui valore è indeterminabile, verte in materia di lavoro e che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, risulta titolare di un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF inferiore all'importo del reddito stabilito dagli artt. 76 co. 1 – 3 e 77 D.Lgs. 113/02, come da autocertificazione per l'anno 2020 che si allega.*

Avv Gianluca Corriere  
Avv Giuseppe Tescione

